informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 329 – 28 OTTOBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

IL C.D. "BONUS TERME"

RIFERIMENTI

- **Art. 29-bis, DL n. 104/2020**
- **DM 1.7.2021**
- **FAQ MISE / Invitalia**

IN SINTESI

Nell'ambito del c.d. "Decreto Agosto" il Legislatore ha stanziato per il 2021 / 2022 uno specifico fondo finalizzato al riconoscimento di un buono utilizzabile dai residenti in Italia maggiorenni per l'acquisto di servizi termali, presso enti / istituti termali appositamente accreditati, c.d. "Bonus terme".

Il MISE con un apposito Decreto ha stabilito le procedure e gli adempimenti a carico degli enti termali e dei soggetti interessati a fruire di tale agevolazione, disponendo in particolare che il bonus:

- *copre il 100% del servizio acquistato, fino ad un importo massimo di € 200;*
- *non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini ISEE;*
- *non è cedibile a terzi, nemmeno gratuitamente.*

Il MISE / Invitalia sul proprio sito Internet ha inoltre reso noto che:

- *dal 28.10.2021 gli enti / istituti termali sono tenuti ad accreditarsi tramite l'apposita piattaforma on line;*
- *dall'8.11.2021 i cittadini potranno inviare le richieste di bonus agli enti / istituti termali accreditati.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Nell'ambito del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza COVID-19, il Legislatore con l'art 29 bis ha istituito un fondo (€ 53 milioni) destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di **buoni per l'acquisto di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati**, c.d. "Bonus terme", le cui modalità attuative sono state definite dal MISE con il Decreto 1.7.2021.

La gestione del bonus in esame è stata affidata a **Invitalia** e le maggiori informazioni sono rinvenibili all'indirizzo *http://bonusterme.invitalia.it* dove sono disponibili anche una serie di utili FAQ.

SOGGETTI BENEFICIARI

L'agevolazione in esame può essere usufruita da **tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia**, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare.

AMMONTARE DEL BONUS

Il bonus **può coprire il 100%** del servizio acquistato, **fino ad un importo massimo di € 200**. L'eventuale eccedenza del costo del servizio è a carico del cittadino. In particolare, l'agevolazione in esame:

- può essere **utilizzata una sola volta** (anche nel caso in cui non venga raggiunto l'importo massimo fruibile). In merito Invitalia specifica che ciò comporta che il buono va fruito **in una sola struttura** e che la spesa sostenuta deve essere **certificata da un'unica fattura / altro documento fiscale**, anche quando la prestazione termale è erogata in più sedute / giornate;
- **non è cedibile** a terzi, nemmeno gratuitamente;
- non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
- non rileva ai fini ISEE.

MODALITÀ DI ACCESSO E FRUIZIONE

Per fruire dell'agevolazione in esame il soggetto interessato **deve richiedere il buono direttamente all'ente / istituto termale**, scelto tra quelli **preventivamente accreditati**. Le modalità di presentazione della richiesta sono demandate al singolo ente / istituto termale.

NB

Il MISE sul proprio sito Internet ha reso noto che **l'ente / istituto termale potrà inoltrare a Invitalia**, tramite l'apposita piattaforma, **le domande** di bonus presentate dai cittadini **a decorrere dall'8.11.2021**.

A tal fine il **legale rappresentante** dell'ente / istituto termale, a decorrere **dal 4.11.2021**, potrà **delegare uno o più soggetti ad operare sulla piattaforma per la presentazione delle domande ricevute** dai cittadini. Tali soggetti delegati dovranno poi accedere alla piattaforma **con il proprio SPID** e potranno operare nella stessa in contemporanea.

La **lista degli enti / istituti termali accreditati** verrà pubblicata ed aggiornata nell'area dedicata al "bonus terme" del **sito Internet del MISE e di Invitalia**. In tali siti risulterà anche la disponibilità residua del fondo.

Con riferimento alla tipologia di servizi che possono essere prenotati e "pagati" con l'utilizzo del "bonus terme" si evidenzia che:

- l'art. 6 del citato Decreto specifica che i servizi termali agevolati **non** devono essere già a carico del SSN, di altri Enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all'utente, fatta eccezione per le detrazioni IRPEF;
- il MISE specifica che:

  *"per «servizi termali» si intendono le **prestazioni termali incluse quelle di wellness e beauty** erogate da un istituto termale accreditato".*

Nelle FAQ di Invitalia è precisato inoltre che **non sono agevolabili** le spese relative ai servizi di **ristorazione e ospitalità** nè quelle per l'**acquisto di prodotti termali**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

L'art. 7 del citato Decreto dispone che il buono comporta l'applicazione di una *"riduzione del prezzo di acquisto dei servizi termali"*. In altre parole, **l'ente / istituto termale riconosce al cliente uno sconto** sul costo della prestazione termale prenotata, per un importo **massimo di € 200**, che, come sopra evidenziato, **può "coprire" l'intero importo dovuto**.

NB

Una volta richiesto il buono alla struttura termale accreditata, **il cittadino deve utilizzare il buono**, ossia fruire delle prestazioni termali prenotate, **entro 60 giorni dalla data di emissione** dello stesso. Decorso tale termine, *"la prenotazione decade e le somme oggetto della prenotazione stessa tornano nella disponibilità del Fondo"*.

ENTI / ISTITUTI TERMALI ACCREDITATI

L'applicazione del bonus in esame riguarda le prestazioni rese da un *"ente termale"* così definito dal citato Decreto:

*"soggetto, iscritto nel Registro delle imprese, che opera nel settore termale e delle acque minerali curative, come desumibile dall'attivazione nel certificato camerale di attività economiche **riconducibili al codice** Ateco 2007 **96.04.20** «Stabilimenti termali»".*

In merito nelle FAQ di Invitalia è precisato che tale codice attività non deve rappresentare necessariamente l'attività principale. L'accreditamento, pertanto, può avvenire **a prescindere dal fatto che l'attività termale di cui al codice 96.04.20 sia primaria / prevalente o secondaria**.

Ai fini dell'**accreditamento** richiesto per l'applicazione del bonus in esame, lo stabilimento termale deve **presentare una specifica richiesta** tramite l'**apposita piattaforma on line** attivata da Invitalia **a decorrere dal 28.10.2021**.

Nello specifico, per l'accreditamento **il rappresentante legale** della struttura deve:

- **accedere, tramite SPID**, alla predetta piattaforma nella quale è necessario:
  - inserire i dati anagrafici relativi all'ente / istituto termale, tra cui gli estremi di autorizzazione all'apertura dell'attività nonché i dati (bancari) necessari per l'erogazione dei rimborsi a fronte dei buoni fruiti dai clienti;
  - caricare la copia dell'autorizzazione all'apertura dell'attività termale e delle necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione;
  - caricare la dichiarazione con cui l'ente / istituto termale si impegna ad acquisire il consenso, da parte dei clienti, al trattamento e al trasferimento all'Agenzia dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14, GDPR;
- inviare la richiesta di accreditamento creata, dopo averla **firmata digitalmente**.

In fase di inserimento dei dati sopra riportati sono effettuate delle verifiche "in tempo reale" in base ai dati del Registro Imprese (ad esempio, è verificato se il soggetto che invia la richiesta risulta essere il rappresentante legale e se per l'ente / istituto risulta attivo il predetto codice attività).

Se uno **stesso soggetto** è titolare di **più stabilimenti**, è necessario richiedere l'**accreditamento per ciascun stabilimento**.

Una volta eseguiti i necessari controlli l'Agenzia accredita l'ente / istituto termale dandone comunicazione allo stesso ed aggiorna l'elenco dei soggetti accreditati disponibile sul sito Internet.

PRENOTAZIONE DEL BUONO DA PARTE DELL'ENTE TERMALE

Ricevuta la richiesta di prenotazione da parte del cittadino, il **rappresentante legale** della struttura termale / **soggetto delegato con l'apposita procedura** disponibile sulla piattaforma deve:

- accedere, **tramite il proprio SPID**, alla predetta piattaforma ed inserire:
  - i dati del cittadino che richiede il buono;
  - il consenso del cittadino al trattamento e al trasferimento all'Agenzia di tali dati;
- inviare la richiesta di prenotazione del buono.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

A fronte di tale richiesta:
- se vi sono fondi disponibili;
- non risultano prenotazioni già attive o precedenti fruizioni del buono per l'utente richiedente;

viene **rilasciato all'ente / istituto termale un documento** con le informazioni relative alla prenotazione ed il **codice univoco identificativo dell'avvenuta prenotazione**.

NB Tale documento può essere inviato al beneficiario tramite email oppure stampato e consegnato a mano direttamente dall'ente / istituto termale. Come sopra evidenziato, tale buono ha una validità di 60 giorni dall'emissione.

EROGAZIONE DEI SERVIZI TERMALI / LIQUIDAZIONE DEL BUONO

A fronte dell'utilizzo del buono da parte dell'utente e quindi dell'erogazione dei servizi termali prenotati, il rappresentante legale della struttura / soggetto delegato deve accedere, tramite SPID, alla piattaforma dedicata, richiamare la prenotazione ed **inserire la data di inizio erogazione / fruizione dei servizi prenotati**.

Una volta terminata la prestazione / il ciclo di cure e comunque **entro 45 giorni dalla data di inizio dell'erogazione dei servizi termali** la struttura termale deve **inoltrare la richiesta di rimborso** per l'importo del buono fruito dall'utente, **a pena di decadenza**.

In altre parole, decorso tale termine, la struttura termale non ha più diritto a ricevere il rimborso dell'importo corrispondente allo sconto riconosciuto all'utente intestatario del "bonus terme".

A tal fine il rappresentante legale della struttura / soggetto delegato deve accedere, tramite SPID, alla piattaforma, richiamare la prenotazione del buono e:

- **inserire i dati** relativi ai servizi termali erogati, gli estremi e l'importo della relativa fattura, il codice univoco e l'importo del buono effettivamente utilizzato.

  NB Dalla normativa in esame **risulta indispensabile che per i servizi resi la struttura termale emetta una fattura**.
  È inoltre richiesto che nella stessa **sia riportato**, oltre ai consueti dati, il **codice univoco che identifica il buono**.
  Dalle FAQ di Invitalia risulta **possibile certificare le prestazioni fornite anche con "documenti fiscali" diversi dalla fattura** (ad esempio, documento commerciale tramite RT), fermo restando che negli stessi devono essere riportati tutti i dati richiesti;

- **allegare**:
  – la fattura / altro documento fiscale di cui sopra;
  – la dichiarazione di acquisizione del consenso al trattamento e al trasferimento all'Agenzia dei dati del soggetto intestatario della fattura / altro documento fiscale;
  – la dichiarazione dell'ente / istituto termale attestante il rispetto della disciplina in esame.

NB Dalle citate FAQ risulta che **la delega** ad operare sulla piattaforma **per richiedere il rimborso dei "buoni"** utilizzati **è diversa dalla delega** ad operare sulla piattaforma **per inviare le richieste di "buono" presentate dal cittadino** al fine di ottenere il "buono" con il relativo codice univoco.

Una volta completata la procedura, **entro il mese successivo alla presentazione** della richiesta di rimborso, l'Agenzia procede all'erogazione del relativo importo con accredito sul c/c indicato dall'ente / istituto termale in fase di accreditamento.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it